

Prot. 322540/RU

Roma, 11 luglio 2022

CIRCOLARE N. 27/2022

PRODOTTI ENERGETICI. RIDETERMINAZIONE TEMPORANEA ALIQUOTE DI ACCISA SUI CARBURANTI DAL 9 LUGLIO 2022 AL 2 AGOSTO 2022. ADEMPIMENTI PER GLI ESERCENTI.

Nella Gazzetta Ufficiale – *Serie generale* - n. 154 del 4 luglio 2022 è stato pubblicato il decreto 24 giugno 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica, adottato ai sensi dell'art. 1, commi 290 e ss., della legge n. 244/2007, e dell'art. 1-*bis*, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, in legge n. 51/2022.

L'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto interministeriale opera un'ulteriore rideterminazione, temporanea, di talune aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (TUA), senza soluzione di continuità e nelle misure fissate da precedenti analoghi interventi di riduzione.

A decorrere **dal 9 luglio 2022** e fino **al 2 agosto 2022** restano vigenti le aliquote di accisa specificate ai punti 1), 2), 3) e 4) del suddetto comma 1 per i seguenti prodotti energetici:

- benzina: **euro 478,40 per mille litri;**
- oli da gas o gasolio usato come carburante: **euro 367,40 per mille litri;**
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: **euro 182,61 per mille chilogrammi;**
- gas naturale usato per autotrazione: **euro zero per metro cubo.**

Le stesse fanno seguito a quelle previste da ultimo, con disposizione di rango primario, dall'art. 1-*bis*, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/22 per il periodo che va dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022 (si rinvia alla circolare n. 23/2022 del 8 giugno 2022).

In esecuzione ed in conformità ai criteri sanciti dall'art. 1-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 21/22 che delimitano il campo di applicazione del decreto interministeriale, il D.M. 24 giugno 2022 con riguardo al periodo di vigenza della nuova rideterminazione delle aliquote di accisa reitera:

- all'art. 1, comma 2, per gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone (art. 24-ter del TUA), la disapplicazione fino al termine del 2 agosto 2022 della specifica aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale dal punto 4-*bis* della Tabella A allegata al TUA;
- all'art. 1, comma 3, l'obbligo di comunicazione, entro il **9 agosto 2022**, delle giacenze degli stessi prodotti rilevate, alla fine della giornata del **2 agosto 2022**, nei serbatoi dei depositi commerciali di cui all'art. 25, comma 1, del TUA nonché degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lett. b), del medesimo art. 25. I dati dei quantitativi fisici sono trasmessi dagli esercenti al competente Ufficio delle dogane tramite PEC ovvero per via telematica. Si rinvia alle istruzioni operative emanate con la circolare n. 11/2022.

Marcello Minenna